

## 120. *Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.*

1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla [L. 27 dicembre 1956, n. 1423](#) , come sostituita dalla [L. 3 agosto 1988, n. 327](#), e dalla [L. 31 maggio 1965, n. 575](#) , così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura [\(536\)](#) [\(537\)](#) [\(538\)](#) [\(539\)](#) .

2. A tal fine i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(540\)](#) danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(541\)](#) e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno [\(542\)](#) [\(543\)](#) .

3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [\(544\)](#) [\(545\)](#) .

---

[\(536\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 5, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#). Con [sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354](#) (Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. *b*), nella versione anteriore alla modifica introdotta dal [D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#), nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che «sono stati» sottoposti a misure di sicurezza personali. La stessa Corte, con [sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427](#) (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44-Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 120, comma 1 e 130, comma 1, lettera *b*), del presente decreto, nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'[art. 2, L. 27 dicembre 1956, n. 1423](#); con [sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251](#) (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29 - Serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'[art. 120, comma 1](#), in relazione all'[art. 130, comma 1, lettera b](#)), del presente decreto, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), come sostituita dalla [legge 3 agosto 1988, n. 327](#), nonché dalla [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), così come successivamente modificata e integrata; con [sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 239](#) (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera *b*), nella parte in cui prevedono la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre

anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

[\(537\)](#) La Corte costituzionale con [ordinanza 13-16 giugno 1995, n. 253](#) (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), e con [ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 293](#) (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera *b*), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con [sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427](#) (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera *b*), del [decreto legislativo n. 285 del 1992](#), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1 e 130, comma 1, lettera *b*), del [decreto legislativo n. 285 del 1992](#), così come sostituiti dal [D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#), sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione.

[\(538\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354](#) (Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, come sostituito dall'[art. 5, comma 1, del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione.

La stessa Corte, con successiva [sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251](#) (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera

*b*), del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 della Cost.

[\(539\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-28 dicembre 2001, n. 440](#) (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera *b*), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione.

[\(540\)](#) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

[\(541\)](#) La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

[\(542\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 5, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#). La Corte costituzionale, con [sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 239](#) (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera *b*), nella parte in cui prevedono la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

[\(543\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-16 gennaio 2004, n. 19](#) (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1 (recte: comma 2), sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per intervenuta sentenza dichiarativa dell'incostituzionalità della norma impugnata.

[\(544\)](#) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

[\(545\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 5, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#).

---

## **121. Esame di idoneità.**

1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [\(546\)](#) sulla base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(547\)](#).

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(548\)](#) che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti <sup>(549)</sup> sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.

6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri <sup>(550)</sup> idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.

9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame <sup>(551)</sup>.

12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri <sup>(552)</sup> rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116 <sup>(553)</sup>.

---

<sup>(546)</sup> La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

<sup>(547)</sup> La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

<sup>(548)</sup> La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

<sup>(549)</sup> La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

[\(550\)](#) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'[art. 19](#) dello stesso decreto.

[\(551\)](#) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'[art. 61, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360](#) (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Da ultimo i commi 11 e 12 sono stati così sostituiti dall'[art. 6, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#).

[\(552\)](#) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'[art. 19](#) dello stesso decreto.

[\(553\)](#) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'[art. 61, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360](#) (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Da ultimo i commi 11 e 12 sono stati così sostituiti dall'[art. 6, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#).

---

## **122. Esercitazioni di guida.**

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.

3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta «scuola guida». Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.

6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.

7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.

8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 [\(554\)](#).

---

[\(554\)](#) Con [D.M. 29 dicembre 2006](#) (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

---

### **123. Autoscuole.**

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province [\(555\)](#).

3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [\(556\)](#), nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento [\(557\)](#).

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica [\(558\)](#).

5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante [\(559\)](#).

6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 [\(560\)](#).

7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [\(561\)](#), che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(562\)](#) secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [\(563\)](#), le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando [\(564\)](#):

a) l'attività dell'autoscuola non si svolge regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(565\)](#);

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(566\)](#) ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando <sup>(567)</sup>:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

*9-bis.* In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione <sup>(568)</sup>.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti <sup>(569)</sup> stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida <sup>(570) (571)</sup>.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI <sup>(572)</sup>.

*11-bis.* L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma *9-bis* del presente articolo <sup>(573)</sup>.

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la [L. 8 agosto 1991, n. 264](#) <sup>(574) (575)</sup>.

---

(555) Comma prima modificato dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#) e poi così sostituito dal [comma 5 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

(556) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(557) Comma così modificato dal [comma 5 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

(558) Comma così modificato dai commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'[art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7](#), aggiunti dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

(559) Comma così modificato dai commi 5-*bis*, 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'[art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7](#), aggiunti dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

(560) Comma così modificato dal comma 5-*bis* dell'[art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(561) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(562) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(563) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(564) Alinea così modificato dal comma 5-*sexies* dell'[art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(565) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(566) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

[\(567\)](#) Alinea così modificato dal comma 5-*sexies* dell'*art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(568\)](#) Comma aggiunto dal comma 5-*sexies* dell'*art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(569\)](#) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'*art. 19* dello stesso decreto.

[\(570\)](#) Comma così modificato dal comma 5-*septies* dell'*art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7*, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 5-*septies*.

[\(571\)](#) Vedi il *D.M. 17 maggio 1995, n. 317*.

[\(572\)](#) Comma così modificato dal *comma 5 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(573\)](#) Comma aggiunto dal comma 5-*octies* dell'*art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(574\)](#) Comma così modificato dal comma 5-*bis* dell'*art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(575\)](#) Con *D.M. 29 dicembre 2006* (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'*art. 195*, commi 3 e 3-*bis* del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.